

Il Regolamento

Parte I

Norme di comportamento relative agli iscritti e ai dirigenti

Capitolo I

Iscrizione e tesseramento

(vedi articoli 6, 14, 20, 39, 44 e 45 dello Statuto)

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla Cisl deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del sindacato territoriale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione alla Cisl va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa.

In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.

I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. I lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere una attività produttiva come lavoratori dipendenti continuano ad iscriversi nella categoria dei lavoratori attivi di appartenenza.

I lavoratori dipendenti della Cisl e i collaboratori a tempo pieno (in distacco ai sensi della legge 300, in permesso retribuito, o in quiescenza) possono iscriversi in qualsiasi categoria e/o territorio.

Articolo 3

L'iscrizione alla Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

Per le iscrizioni decorrenti prima del 1° ottobre di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto confederale i soci espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della corrispondente Unione sindacale territoriale.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Capitolo II Le incompatibilità funzionali (vedi articoli 18 e 19 dello Statuto)

Articolo 5

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria confederale, di componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di Segretario generale e Segretario generale aggiunto delle Usr, di componente delle Segreterie di Usr con più di due comprensori, di Segretario generale e Segretario generale aggiunto di Ust, di componente di Segreteria di Ust con più di 15 mila iscritti tra i lavoratori attivi.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritti e le cariche di componente di Segreteria di categoria comprensoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.

Le Federazioni nazionali di categoria nei rispettivi regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, e in particolare delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 7, vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Cisl.

Sono enti collaterali alla Cisl gli enti promossi dalla Cisl ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Cisl (Inas, Ial, Cenasca, Etsi).

Sono associazioni collaterali alla Cisl (Sicet, Adiconsum, Iscos, Anolf) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usr e delle Ust, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizza-

zioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl (esempio: Caaf, Caa Imprese, Unitas, Conquiste del lavoro, Edizioni Lavoro eccetera), delle Federazioni di categoria, delle Usr, o delle Ust, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla Cisl anche le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione o del Cenasca ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione, costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla Cisl come previsto dalle norme statutarie.

Articolo 7

Sono incompatibili:

- gli incarichi di Segretario generale e Segretario generale aggiunto con gli incarichi in organismi esecutivi o direttivi (consigli di amministrazione, comitati di controllo eccetera) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla Cisl, e di enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente articolo 6 comma 4, che riguardano solamente i Segretari generali e aggiunti delle strutture territoriali di categoria;
- gli incarichi di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente (presidente, vicepresidente, amministratore delegato eccetera) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla Cisl, o di enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente articolo 6, comma 4. Nel caso di associazioni collaterali alla Cisl, la norma di cui al presente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere dalla costituzione della associazione.

Sono inoltre incompatibili:

- gli incarichi di Segreteria a tutti i livelli con incarichi manage-

riali o di componente dei Consigli di amministrazione comunque denominati o dei Collegi dei sindaci di enti, società o associazioni, comprese le società cooperative, non collaterali alla Cisl, che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. A tale norma è possibile derogare nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

Articolo 8

L'identificazione delle associazioni che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl viene attribuita al giudizio politico del Consiglio generale confederale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria confederale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio generale confederale il giudizio di incompatibilità con associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 9

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

I comitati esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui alla lettera *c* del comma 1 dell'articolo 18 dello Statuto confederale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera *b* del comma 1 del medesimo articolo 18 decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione

di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 18 dello Statuto possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a.* dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b.* dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c.* dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 10

Le decadenze, nei casi contemplati nell'articolo 17 dello Statuto e nell'articolo 9 del presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio.

Capitolo III

La designazione dei rappresentanti Cisl (vedi articolo 3 dello Statuto)

Articolo 11

I Comitati esecutivi ai vari livelli (confederale, di Unione sindacale regionale, di Unione sindacale territoriale, di Federazione nazionale, regionale e territoriale di categoria) sono competenti a designare i rappresentanti delle organizzazioni in enti, associazioni e/o società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale avuta presente la esigenza di assicurare:

- a.* la piena autonomia del sindacato;
- b.* il più alto grado di competenza e professionalità;
- c.* la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 12

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 13

Le designazioni dei rappresentanti, di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate.

Nella rappresentanza della Cisl negli enti previdenziali, territoriali, regionali e nazionali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della Fnp.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alle Segreterie confederali competenti per territorio.

Articolo 14

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo confederale.

Parte II

Norme generali sul funzionamento degli organi dirigenti

Capitolo IV

Validità delle sedute e votazioni (vedi articoli 7, 9, 12, 51 e 52 dello Statuto)

Articolo 15

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 16

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto. Le presidenze degli enti vengono elette per alzata di mano.

Articolo 17

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, esecutivi eccetera) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni eccetera) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Unioni territoriali fino ad un massimo di n. 3 componenti per le Ust con meno di 50 mila iscritti escluse le tessere Giovani e fino ad un massimo di n. 5 per quelle con un numero di iscritti superiore;
- Unioni regionali fino ad un massimo di n. 5 componenti;
- Federazioni territoriali di categoria fino ad un massimo di n. 3 componenti;
- Federazioni regionali di categoria fino ad un massimo di n. 5 componenti per quelle con oltre 30 mila iscritti e fino ad un massimo di 3 per tutte le altre;
- Federazioni nazionali di categoria fino ad un massimo di n. 5 componenti.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei comitati esecutivi od organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Articolo 18

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla Cisl; a parità di iscrizione alla Cisl, il più anziano di età.

Capitolo V Dimissioni dagli organi

Articolo 19

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo VI Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 20

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria confederale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori confederali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli membri degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 21

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti duran-

te tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla presidenza.

Capitolo VII I Collegi dei probiviri (vedi articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34, 40 e 42 dello Statuto)

Articolo 22

I ricorsi ai Collegi dei probiviri, sia di Federazione nazionale di categoria sia di Unione sindacale regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'articolo 13 dello Statuto confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

Articolo 23

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a giudicare in prima e ultima istanza sui conflitti di competenza tra i Collegi e sulle controversie devolute ai Collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria.

Qualora le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali fossero prive del proprio Collegio dei probiviri, de-

cide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento a cura della Segreteria della Federazione o dell'Unione competente, dandone contestualmente notizia all'interessato. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessato.

Nel caso in cui il Collegio dei probiviri di Federazione e di Unione non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 22 del Regolamento, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell'Unione o della Federazione competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso, il Collegio confederale dei probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due comma precedenti resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del Congresso confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio.

Articolo 24

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti.

I termini di tempo necessari per dirimere formalmente eventuali conflitti di competenza sospendono il decorso dei termini perentori di ricorso di cui all'articolo 22.

Articolo 25

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo 22 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 26

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali ed orizzontali cui si riferiscono. Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 27

La convocazione dei Collegi dei probiviri è effettuata dai rispettivi presidenti di loro iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Articolo 28

Il commissario, di cui all'articolo 40 dello Statuto confederale, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare un anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

Parte III Norme sugli organi della Confederazione

Capitolo VIII Il Congresso confederale (vedi articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 51 dello Statuto)

Articolo 29

Il Consiglio generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso confederale, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso confederale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di concretizzare una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.

Articolo 30

I regolamenti congressuali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali fisseranno una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, anche tenendo conto della presenza femminile nelle rispettive realtà.

Articolo 31

La Fnp partecipa ai Congressi confederali con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla Cisl nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Capitolo IX

Il Consiglio generale confederale

(vedi articoli 7, 8, 27, 28 e 54 dello Statuto)

Articolo 32

Il Consiglio generale confederale è costituito:

a. da un rappresentante per ogni Federazione nazionale di categoria nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;

b. da n. 38 rappresentanti di Federazione nazionale di categoria, di cui 11 eletti dal Consiglio generale della Fnp. Il riparto dei 27 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni nazionali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 27 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

c. da un rappresentante per ogni regione o provincia a Statuto autonomo nella persona del Segretario generale o Presidente;

d. da n. 33 rappresentanti delle regioni e province a Statuto auto-

nomi. I rappresentanti regionali nel Consiglio generale sono ripartiti con un quoziente ottenuto dividendo per 33 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso;

e. da n. 116 membri eletti dal Congresso, di cui 11 candidati dalla Fnp; qualora risultasse eletto un numero inferiore agli 11 il Consiglio generale della Fnp avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere eletti tutti i soci della Cisl tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere *a*, *b*, *c*, e *d* del presente articolo;

f. dai responsabili degli enti e delle associazioni collaterali della Cisl (Cenasca, Ial, Etsi, Inas, Sicet, Adiconsum, Anolf, Iscos) eletti o indicati dal Consiglio generale.

I rappresentanti di cui alle lettere *b* e *d* sono eletti dai rispettivi Consigli generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto *e*, va garantita una equilibrata presenza di entrambi i sessi nelle liste che tenga conto della presenza delle donne nelle rispettive realtà, in attuazione all'articolo 29 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio generale eletti dal Congresso di cui alla lettera *e*, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della Fnp. In tal caso la Fnp avrà diritto a designare il membro subentrante.

I rappresentanti di cui alla lettera *f* sono eletti o indicati dal Consiglio generale nella prima sessione successiva al Congresso e non sono eleggibili a cariche esecutive.

Fanno inoltre parte del Consiglio generale, con diritto di parola, i presidenti dei Comitati di vigilanza degli enti previdenziali di estrazione Cisl e i componenti il Comitato di presidenza del Cnel di designazione Cisl.

Al Consiglio generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle associazioni e/o sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl (articoli 4 e 44 dello Statuto confederale).

Articolo 33

Qualora un membro di diritto del Consiglio generale di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* dell'articolo 32 del presente Regolamento venga

eletto componente la Segreteria confederale ed opti per quest'ultima carica, resterà membro del Consiglio generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario confederale.

I membri di diritto del Consiglio generale, se eletti in Segreteria confederale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 34

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'ufficio di presidenza del Congresso stesso.

Il membro più anziano di età dell'ufficio di presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della presidenza.

Articolo 35

La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall'articolo 28 dello Statuto, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria confederale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal comma 1 del citato articolo 28 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria confederale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 36

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la presidenza su proposta della Segreteria confederale. I servizi di segreteria sono forniti dagli uffici confederali.

Articolo 37

La Segreteria confederale può nel corso dei lavori del Consiglio generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un ar-

gomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio generale.

La Segreteria confederale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 38

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 39

Il Consiglio generale si può articolare in commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio generale nomina al suo interno le commissioni in cui si articola il Consiglio generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I membri delle commissioni sono designati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le commissioni sono convocate dalla Segreteria confederale.

Per la presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio generale.

Articolo 40

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio generale.

Articolo 41

Il Consiglio generale, in caso di impedimento definitivo dei mem-

bri del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del «plenum» di tali organi in sostituzione dei membri vacanti.

Capitolo X Il Comitato esecutivo confederale (vedi articoli 29 e 30 dello Statuto)

Articolo 42

Il Comitato esecutivo è composto:

- a. da n. 50 componenti eletti dal Consiglio generale nel proprio seno;
- b. dai componenti la Segreteria confederale;
- c. dalla responsabile del Coordinamento femminile;
- d. al Comitato esecutivo partecipano con diritto di parola e fino a definitivo inquadramento il Segretario generale del sindacato Vigili del fuoco e del Claes, nonché i responsabili degli enti e delle associazioni collaterali alla Cisl (articolo 6 del presente Regolamento).

Possono inoltre essere invitati al Comitato esecutivo i rappresentanti delle associazioni e/o sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl (articoli 4 e 44 dello Statuto confederale).

Articolo 43

La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria confederale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria confederale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria confederale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

La Segreteria confederale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario di cui all'articolo 40, comma 1 dello Statuto confederale.

Articolo 44

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario generale aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria confederale, delegato a ciò dal Segretario generale.

Capitolo XI Il Collegio dei probiviri confederali (vedi articoli 11, 22, 42 e 55 dello Statuto)

Articolo 45

La convocazione del Collegio è effettuata dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 46

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 dello Statuto spetta a tutti i soci e alle strutture della Cisl. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio confederale dei probiviri. Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Parte IV Le articolazioni confederali (categoriali e territoriali)

Capitolo XII Le Federazioni di categoria (vedi articoli 4 e 5 dello Statuto)

Articolo 47

1. Federazione agro-alimentare (Fai);
2. Federazione dell'informazione e dello spettacolo (Fistel);
3. Federazione italiana bancari e assicurativi (Fiba);

4. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca);
5. Federazione dei servizi territoriali (Fist);
6. Federazione del pubblico impiego (Fpi);
7. Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filta);
8. Federazione italiana metalmeccanici (Fim);
9. Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat);
10. Federazione italiana trasporti (Fit);
11. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (Flaci);
12. Federazione lavoratori energia, risorse, chimica e affini (Flerica);
13. Federazione nazionale pensionati (Fnpp);
14. Federazione scuola (Cisl Scuola);
15. Federazione delle poste e degli appalti postali (Flp);
16. Unione generale coltivatori (Ugc).

Non fanno parte delle Federazioni sopra elencate, in via transitoria, le categorie dei Vigili del fuoco (Vv.Ff.), il Coordinamento lavoratori autonomi commercio e servizi (Claes), Cisl Università e Cisl Ricerca. Tali categorie partecipano ai Congressi attraverso le Federazioni di prima affiliazione definite dal regolamento congressuale e non fanno parte della componente di diritto degli organi statutari confederali.

Articolo 48

Le Federazioni nazionali di categoria ed organismi similari che intendano aderire alla Confederazione debbono corredare la domanda, di cui all'articolo 5 dello Statuto, con i seguenti documenti:

- a. due esemplari dello Statuto;
- b. elenco dei componenti degli organi direttivi;
- c. indicazione delle organizzazioni con le quali eventualmente siano in rapporto.

Articolo 49

L'ammissione dei sindacati deliberata dalle Federazioni nazionali di categoria, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto confederale, deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria confederale.

La Segreteria confederale inserisce la questione all'ordine del giorno del Comitato esecutivo in occasione della prima convocazione.

Il Comitato esecutivo delibera in merito alla convalida.

La Segreteria confederale comunica alla Federazione le decisioni dell'esecutivo.

Articolo 50

Le singole Federazioni nazionali di categoria debbono informare la Segreteria confederale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

È fatto obbligo alle Federazioni di categoria, a tutti i livelli, di trasmettere annualmente con l'apertura del tesseramento l'elenco nominativo dei propri iscritti in conformità alle norme, alla modulistica ed ai supporti informatici predisposti dalla Confederazione.

La Segreteria confederale ha facoltà di verifica.

Capitolo XIII Poteri e funzioni delle strutture

Articolo 51

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto confederale e, se non in contrasto, dagli statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni regionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

Articolo 52

Compete al sindacato territoriale:

- a. la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b. la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: Sas, leghe;
- c. il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle Rsu e dei delegati alla sicurezza d'impresa (Rsl);
- d. l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e. la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f. la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle Rsu, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Articolo 53

Compete al sindacato regionale:

- a. il coordinamento della attività politico-contrattuale dei sindacati territoriali con particolare riferimento a quella di rilevanza regionale;
- b. l'organizzazione, d'intesa con i sindacati territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali;
- c. il sostegno ai sindacati territoriali per le politiche contrattuali, di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- d. la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- e. la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime col coordinamento della Unione regionale confederale;
- f. la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 54

Compete alle Unioni sindacali territoriali:

- a. la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b. la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c. l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sulla attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d. la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;
- e. l'organizzazione e la gestione, in rapporto con le categorie, gli enti e le associazioni collaterali alla Cisl, della erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l'attività del patronato;
- f. il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di tesseramento e proselitismo;
- g. la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 55

Compete alle Unioni sindacali regionali:

- a. la rappresentanza dell'Organizzazione nel rapporto di concertazione/contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche regionali;
- b. la gestione, con il coinvolgimento delle categorie, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali;
- c. la verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati;
- d. la promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di: informazione, studi e ricerche;
- e. la politica delle risorse umane e della loro mobilità nonché la programmazione e gestione dei percorsi formativi in raccordo con le categorie, le Ust ed il Dipartimento confederale competente;
- f. la scelta dei rappresentanti regionali dell'Organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica dell'attività da essi svolta nell'interesse dei lavoratori e dell'Organizzazione;
- g. la socializzazione delle esperienze e l'utilizzo delle sinergie dell'Organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività del sindacato e della immagine della Cisl;
- h. la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Capitolo XIV

Le strutture territoriali

(vedi articoli 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dello Statuto)

Articolo 56

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 dello Statuto, devono invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto confederale e federale o da delibere degli organi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 57

Il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 10% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 30% della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Allorché la percentuale degli iscritti alla Fnp risulti superiore al 30% ovvero sia pari o inferiore al 40% della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 12% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust. Qualora la percentuale degli iscritti alla Fnp risulti superiore al 40% della media degli iscritti alla Cisl, inclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso il numero dei rappresentanti della Federazione territoriale dei pensionati sarà pari al 14% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust.

I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli generali delle Ust saranno eletti, per il 50%, dai Comitati direttivi delle Fnp e, per l'altro 50%, dai Congressi di Ust.

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle Ust un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 58

Il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 10% del totale dei componenti del Consiglio generale regionale, aventi diritto al voto, di cui il 50% eletti dai Comitati direttivi della Fnp, e l'altro 50% dai Congressi di Ust. Qualora risultasse eletto nei congressi Ust un numero inferiore al 50% la Fnp avrà diritto a designare la quota mancante.

Capitolo XV

Gli enti e le associazioni della Cisl
(vedi articoli 29, 39 e 50 dello Statuto)

Articolo 59

Gli enti e le associazioni collaterali alla Cisl sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla Cisl e articolano le proprie strutture a livello regionale e territoriale.

Quando negli statuti degli enti e delle associazioni sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della Cisl, la stessa deve essere effettuata dai Consigli generali del livello di competenza.

Ai fini della previsione di cui all'articolo 9 dello Statuto confederale, il Collegio dei sindaci confederale non ha la competenza nei confronti di enti della Cisl dotati di un proprio organo di controllo a seguito di disposizioni di legge o di specifica autonomia statutaria (attualmente Inas e Ial).

Parte V

Norme sulla gestione delle risorse e del patrimonio

Capitolo XVI

Responsabilità e competenze
(vedi articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51 dello Statuto)

Articolo 60

Il Consiglio generale è l'organo competente a fissare la quota contributiva di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto confederale, nonché le modalità di riscossione.

Articolo 61

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Confederazione e degli enti dalla stessa promossi, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Confederazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipula-

zione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile e immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Confederazione o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Cisl e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 62

Le organizzazioni categoriali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali delle organizzazioni categoriali e territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle organizzazioni categoriali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

Le strutture categoriali e orizzontali dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalla legge 675/96 (privacy).

Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (legge 675/96).

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal dl 626/94 (sicurezza).

Capitolo XVII Bilanci

(vedi articoli 9, 27, 29 e 49 dello Statuto)

Articolo 63

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità alle norme e alla modulistica che vengono diramate dalla Confederazione. Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organi delle strutture ed inviati, entro il primo trimestre dell'anno successivo:

- alla Confederazione dalle Ust, Usr, Federazioni e settori nazionali di categoria;
- alla Usr dalle Federazioni e settori regionali di categoria, e dalle Ust;
- alla Ust dalle Federazioni e settori territoriali di categoria.

Entro gli stessi termini le categorie regionali e territoriali dovranno inviare i propri bilanci anche alle rispettive Federazioni e settori nazionali.

Sarà inoltre cura delle Ust, Usr e Federazioni nazionali trasmettere alla Confederazione, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

Ogni anno la Segreteria confederale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Confederazione, che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo.

Parte VI Attività ispettive

Capitolo XVIII Ispezioni

(vedi articoli 47, 48 e 49 dello Statuto)

Articolo 64

La Confederazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici,

controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni categoriali e territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria confederale nell'interesse delle organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria confederale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 47, 48 e 49 dello Statuto confederale.

Articolo 65

Nell'ambito della propria competenza territoriale, anche le Ust possono effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dall'articolo precedente, in accordo con la Segreteria confederale e, nei casi di ispezioni nei riguardi di strutture territoriali di categoria, dandone preventiva comunicazione alla Ust ed alla Segreteria nazionale di categoria interessate.

Parte VII Adeguamenti statutari e regolamentari

Capitolo XIX Obblighi di adeguamento (vedi articoli 53, 54 e 55 dello Statuto)

Articolo 66

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli confederali dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria confederale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria confederale può avanzare richiesta al Collegio confederale dei probiviri, perché dichiarare la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto confederale.

Articolo 67

La Federazione nazionale pensionati, ferma per la stessa l'inapplicabilità della disposizione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17

dello Statuto, potrà stabilire un più ampio e diverso limite di età, quale causa di cessazione dalle cariche di Segreteria ai vari livelli, sempre che tale limite, per sua congruità, consenta l'effettivo esercizio delle stesse, sul piano politico ed operativo.

Articolo 68

Nei casi in cui le strutture indicate dall'articolo 53 dello Statuto fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.